



Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)



Corpo Unico Intercomunale
di Polizia Locale

Unione Comuni Modenesi Area Nord Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 98 del 27/11/2019

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Norme per la civile convivenza

Approvato con delibere:

del Consiglio dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord n. 98 del 27/11/2019
del Consiglio Comunale di Camposanto n. 53 del 26/11/2019
del Consiglio Comunale di Concordia sulla Secchia n. 63 del 26/11/2019
del Consiglio Comunale di Medolla n. 79 del 26/11/2019
del Consiglio Comunale di Mirandola n. 137 del 15/11/2019
del Consiglio Comunale di San Felice sul Panaro n. 71 del 25/11/2019
del Consiglio Comunale di San Possidonio n. 54 del 28/11/2019
del Consiglio Comunale di San Prospero n. 71 del 27/11/2019

TITOLO I	4
Disposizioni Generali	4
Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione	4
Art. 2. Disciplina procedurale.....	4
TITOLO II	5
FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA.....	5
CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'	5
CAPO I – Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d’illegalità	5
Art. 3. Comportamenti a tutela dell’ambiente e della qualità urbana.....	5
Art. 4. Comportamenti a tutela della fruibilità degli spazi pubblici.....	6
Art. 5. Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n 48, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.	7
Art. 6 Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione.	8
Art. 7 Distribuzione di oggetti. Volantinaggio.....	8
Art. 8 Luminarie	8
Art. 9 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	9
Art. 10 Oggetti mobili.....	10
CAPO II – Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche	10
Art. 11 Marciapiedi e portici	10
Art. 12 Manutenzione degli edifici e delle aree.	10
Art. 13 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	11
Art. 14 Patrimonio pubblico e arredo urbano	11
Art. 15 Nettezza del suolo e dell’abitato e pulizia delle aree limitrofe ad attività economiche	11
Art. 16 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	12
Art. 17 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo.....	12
Art. 18 Sgombero neve	13
Art. 19 Rami e siepi	13
Art. 20 Pulizia fossati	14
Art. 21 Esposizione di panni e tappeti	15
TITOLO III.....	15
DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI PRIVATI	15
Art. 22 Edifici ed aree disabitate e/o abbandonate.....	15
Art. 23 Pulizie dei cortili	15
Art. 24 Targhe condominiali.....	16
Art. 25 Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico.....	16
TITOLO IV	16
NORME DI TUTELA AMBIENTALE	16

Art. 26 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	16
Art. 27 Segnalazioni per verniciature	16
Art. 28 Cautele per l'accensione di fuochi ed utilizzo di barbecue.....	17
Art. 29 Insetti nocivi e molesti ed altri infestanti.....	17
TITOLO V	17
CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA.....	17
Art. 30 Quietè pubblica e riposo delle persone.....	17
Art. 31 Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione sonora.....	18
Art. 32 Attività produttive ed edilizie rumorose	18
Art. 33 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria.....	19
Art. 34 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	19
Art. 35 Uso dei dispositivi antifurto	20
Art. 36 Uso di strumenti rumorosi contro la grandine e per allontanare i volatili.....	20
TITOLO VI	20
ANIMALI.....	20
Art. 37 Animali.....	20
Art. 38 Custodia e tutela degli animali.....	20
Art. 39 Cani	21
Art. 40 Detenzione, ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.....	21
TITOLO VII	21
VARIE.....	21
Art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per esposizione di merci.....	22
Art. 42 Insiediamento di sexy shop.....	22
Art. 43 Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree.....	22
Art. 44 Norme comportamentali per la partecipazione a manifestazioni dinamiche.....	23
Art. 45 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche.....	24
TITOLO VIII.....	26
VARIE	26
Art. 46 Mestieri girovagli/Artisti di strada.....	26
Art. 47 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	27
Art. 48 Accattonaggio.....	27
Art. 49 Divieto di campeggio libero	27
Art. 50 Balneazione	28
Art. 51 Contrassegni del Comune e dell'Unione dei Comuni	28
TITOLO IX	28
SANZIONI	28
Art. 52 Sanzioni amministrative.....	28
TITOLO X.....	29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	29
Art. 53 Abrogazioni di norme.....	29
Art. 54 Entrata in vigore.....	30
Art. 55 Norma finale.....	30

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di vita dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico e secondo i principi contenuti nello Statuto del Comune, le azioni e le misure dell'Amministrazione Comunale volte a:
 - promuovere e tutelare la legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita e prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa della libera fruibilità degli spazi pubblici ed accessibilità delle infrastrutture;
 - promuovere il rispetto della qualità urbana, della cultura, del corretto uso dell'ambiente, del suolo pubblico, dei beni comuni;
 - garantire la sicurezza urbana, nonché prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
 - affermare più elevati livelli di coesione sociale e serena convivenza civile, promuovendo l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.
2. Il presente Regolamento:
 - è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, compresi portici, cortili, argini, canali e fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione;
 - è altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la risoluzione dei conflitti tra privati, con l'eventuale ausilio degli altri Servizi comunali e/o conferiti all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 2. Disciplina procedurale.

1. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni, sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dal D.L. 20 febbraio 2017 n.14, così come convertito, con codificazioni, con legge 18 aprile 2017, n.48.
2. In particolare, a seguito dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è sempre disposta la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette

appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
4. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza, Comandante del corpo Intercomunale di Polizia Locale.

TITOLO II

FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

CAPO I – Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d'illegalità

Art. 3. Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività od i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità; in particolare, negli spazi pubblici o di uso pubblico, al fine della loro libera fruizione, sono vietati, i seguenti comportamenti:
 - a) immergersi o lavarsi nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua pubblica;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - d) sputare su aree pubbliche, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa per ragioni igieniche e per evitare imbrattamenti;
 - e) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - f) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;
 - g) esporre sul suolo pubblico e su luoghi aperti al pubblico oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte e tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici od aperti al pubblico;
 - i) innaffiare i fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti sul suolo pubblico; l'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito;
 - j) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire; gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico, i suoi arredi e gli edifici pubblici;

- k) bivaccare o svolgere attività ludico-ricreative nelle strade, piazze, marciapiedi, scalinate e areali di monumenti, edifici destinati al culto ed alla memoria dei defunti ed edifici pubblici o aperti al pubblico;
 - l) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia liquida o solida, anche derivante da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - m) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - n) lasciare sul suolo gli escrementi dei propri cani, ad eccezione dei cani guida; parimenti è vietata la conduzione dell'animale privi di strumenti che ne consentano la raccolta;
 - o) alimentare animali domestici senza assicurare una adeguata pulizia;
 - p) ammassare oggetti qualsiasi intorno agli edifici;
 - q) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - r) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
 - s) eseguire giochi e lanciare oggetti e/o materiali che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, coriandoli in plastica, farina e simili;
 - t) Non esporre il permesso per disabili durante la sosta del veicolo nello stallo appositamente riservato.
3. E' inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto ed alla memoria dei defunti ed, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.
4. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 4. Comportamenti a tutela della fruibilità degli spazi pubblici.

1. E' vietato, a tutela della accessibilità e della libera fruibilità dei luoghi pubblici ed a uso pubblico, occupare gli stessi tenendo i seguenti comportamenti:
- a) bivaccare, mangiare, bere, dormire, sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico;
 - b) praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti che arreca disturbo e/o fastidio ai passanti;
 - c) stazionare su suolo pubblico o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali;
 - d) ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati.

2. Facendo salve le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n. 48 per i comportamenti indicati al comma 1 quando sono effettuati nelle aree indicate al successivo art. 5, la violazione di quanto previsto al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5. Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art.9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n. 48¹, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo ed in relazione alle *Linee Guida* della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018 "*Accordo in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Aprile 2017, n. 48*", vengono individuate nell'allegato 1 al presente regolamento le aree urbane alle quale si applicano, entro 300 metri dalle medesime, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9.
2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell'allegato 1 di cui al precedente comma, per le violazioni di cui all'art.4 del presente regolamento, si applica al trasgressore la sanzione prevista dall'art.9, primo comma, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché il provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo D.L. 14/2017 cit..
3. Nelle medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt.9 e 10 del decreto-legge

¹ D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* come convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 - Capo II Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, nonché dall'*articolo 7, comma 15-bis*, del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell'*articolo 52, comma 1-ter*, del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e dell'*articolo 1, comma 4*, del *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli *17 e seguenti* della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n 48, per le violazioni in essi previste e precisamente: ubriachezza molesta (art.688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art.29 D.lgs. 31.03.1998, n.114, dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine (art.7, comma 15 bis, D.lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada) e di bagarinaggio sportivo (art. 1 sexies D.L. 28/2003 conv. Legge n. 88/2003)².

Art. 6 Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione.

1. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.
2. Resta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.54 TUEEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
3. La violazione di quanto previsto al co.1 comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

Art. 7 Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. La distribuzione a mano di volantini o depliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini, solo per finalità politiche o sindacali.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante apposizione sotto il tergicristallo dei veicoli, lancio di volantini od oggetti da velivoli e svolta a mezzo volantinaggio.
3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, è consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. La richiesta dell'interessato, con indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e di giorno, ora, luogo della diffusione, è trasmessa al Comando di Polizia Municipale.
4. La pubblicità commerciale tramite volantinaggio è consentita, fatto salvo il pagamento degli eventuali tributi previsti dalle singole amministrazioni comunali, all'interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi, anche mediante affissione alle pareti o alle vetrine, sempre che il messaggio pubblicitario non sia visibile dall'esterno; la pubblicità commerciale tramite volantinaggio è consentita nella cassetta della posta, salvo espresso diniego apposto dal titolare sulla cassetta medesima.
5. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8 Luminarie

1. Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 635/1940 Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è soggetta a preventiva comunicazione da trasmettere al Comune la collocazione lungo le strade cittadine di impianti provvisori elettrici e di luminarie,

² Il bagarinaggio sportivo è stato inserito tra le condotte alle quali applicare l'ordine di allontanamento ex artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con Legge 18 aprile 2017, n 48 con la conversione in legge del D.L. 53/2019, avvenuta con L. 77/2019.

sempre che queste ultime siano elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario³. Alla comunicazione deve essere allegato:

- a) progetto dettagliato degli impianti provvisori elettrici che si intendono realizzare completo anche della dettagliata descrizione dei punti e delle modalità di ancoraggio e dei relativi calcoli statici e da un'analisi delle possibili sollecitazioni dinamiche in ragione del peso e della resistenza al vento delle luminarie da installare;
- b) planimetria con indicata l'esatta ubicazione degli addobbi luminosi ed i punti del collegamento elettrico;
- c) copia polizza assicurativa R.C.T. per danni causati a terzi completa della ricevuta pagamento - che copra il periodo di installazione delle luminarie;
- d) eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico o di autorizzazione all'attraversamento stradale;

2. L'accensione delle luminarie e l'entrata in esercizio degli impianti elettrici resta subordinata alla trasmissione al Comune della certificazione di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti installati, come previsto dalla Tabella "A" allegata al D.Lgs 222/2016 Sezione I – voce 97. Tale certificazione deve attestare anche la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati. Gli impianti elettrici devono essere mantenuti in perfetta efficienza da personale in possesso dei requisiti professionali.

3. Nel caso gli allestimenti siano effettuati mediante ancoraggio ai pali e lampioni della pubblica illuminazione, alle strutture di sostegno di cavi elettrici o telefonici, alle piante e qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse, deve essere acquisito preventivamente il parere favorevole degli Enti competenti. I manufatti da collocare devono essere posti in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e senza aggravio del rischio di incendio. Nel caso siano previsti ancoraggi diretti su facciate di edifici pubblici o privati deve essere preventivamente acquisito il nulla osta dei proprietari e, a conclusione, l'installatore deve provvedere a proprie spese al ripristino a regola d'arte della facciata.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 4,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Deve, comunque, essere sempre garantita una larghezza di mt. 3,50 per il transito dei veicoli di emergenza.

5. Le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dell'impresa installatrice e, solidalmente, del suo committente.

6. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in

³ In questo caso si applicherà la normativa relativa agli impianti pubblicitari.

occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 10 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Fatte salve le eventuali sanzioni penali, la violazione di quanto previsto al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

CAPO II – Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

Art. 11 Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero, adottati dall'Amministrazione Comunale.
3. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
4. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 12 Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatori ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e ai percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
7. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 13 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti per evitare scarichi abusivi in fognature, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 14 Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. È vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano con atti tra i quali:
 - a) apporre o disegnare o incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere, imbrattare, danneggiare i muri degli edifici visibili dalla pubblica via;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine e gli arredi urbani dalla loro collocazione, così come spostare rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta o di velocità e ogni altro elemento di arredo urbano o manufatto destinato a pubblico servizio o pubblica utilità;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche od alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili.
2. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 15 Nettezza del suolo e dell'abitato e pulizia delle aree limitrofe ad attività economiche

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di due metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, od ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede

oltre a provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dallo loro attività ed eventualmente abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. E' vietato depositare sul suolo pubblico, al di fuori delle aree all'uopo destinate, rifiuti provenienti da lavori edili.
6. È vietato somministrare alimenti di qualsiasi natura (mangime, pane o altro) ai colombi o altri animali non domestici.
7. Per i casi non previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
8. Ai sensi dell'art. 3 co.17 della L. 15 luglio 2009, n. 94 l'esercente che omette di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio è soggetto alla sanzione accessoria prevista dal comma 16 dell'art. 3 della stessa L.94/2009⁴.

Art. 16 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.

⁴ Art. 3 L. 15 luglio 2009, n. 94 *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*

... comma 16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

comma 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

comma 18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ...

2. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte, se i gocciolamenti costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo oltre all'eliminazione del pericolo.

Art. 18 Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i locatari e/o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. Resta a carico degli stessi, durante o a seguito di nevicata l'onere di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi anche provvedendo con idoneo materiale ad eliminare eventuali pericoli. In caso di inadempienza i proprietari o gli amministratori od i locatari e/o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati restano responsabili di eventuali danni a persone o cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o locatari e/o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1, 3, 4, 5 e 6 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo oltre all'eliminazione del pericolo.

Art. 19 Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o di intralcio, a cura dei proprietari, dei concessionari, dei locatari o conduttori .
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e trasportati in appositi luoghi autorizzati secondo le disposizioni previste per la loro raccolta differenziata.
4. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* e dalle relative norme attuative, le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00

a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 20 Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
- b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno quattro volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: di cui una entro il 30 aprile e le altre entro il 30 ottobre.

2. E' vietato incendiare e diserbare o disseccare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere,

3. I proprietari dei fossi dovranno eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire il regolare flusso delle acque. In particolare per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria (risezionamenti, ricostruzioni di ripe, adeguamento pendenze, ecc.), gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto del disposto di cui agli artt. 30-31-32 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni e facendo riferimento alle caratteristiche geometriche fondamentali di cui alle specifiche tecniche delle normative vigenti in materia. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale. I proprietari e i frontisti dovranno quindi eseguire le seguenti operazioni:

- mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade per impedire il franamento del terreno;
- pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti la proprietà per garantire il libero deflusso delle acque;
- esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di efficienza e sicurezza idraulica dei canali, fossi di scolo e irrigui;
- taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
- eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali; ove tale intervento contrasti le norme di protezione degli alberi, sarà il competente ufficio comunale a indicarne le modalità di intervento;
- regolare potatura delle siepi, per non ostacolare la visibilità delle strade e delle piste ciclabili.

4. Fatte salve le eventuali violazioni sanzionate dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

5. Fatte salve le eventuali violazioni sanzionate dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la violazione di

cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 21 Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III

DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI PRIVATI

Art. 22 Edifici ed aree disabitate e/o abbandonate

1. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
 - a) ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
 - b) a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti e non causare criticità igienico sanitarie.
2. Al fine di ostacolare l'insediamento in area urbana di volatili e animali selvatici di difficile controllo (colombi, topi, ratti, rettili, ecc.) e di limitare la diffusione di specie arboree, arbustive o erbacee infestanti, è indispensabile compiere almeno quattro sfalci l'anno anche nei lotti non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione.
3. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è indispensabile prevenire la diffusione delle principali malattie delle piante. In particolare è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino e al cancro colorato del platano.
4. Fatte salve le eventuali sanzioni penali relative all'inottemperanza ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dall'amministrazione comunale, le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 23 Pulizie dei cortili

1. I proprietari, i locatari e/o conduttori e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilive e le aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali od insetti nocivi, evitando anche qualsiasi cumulo di materiale.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o

la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 24 Targhe condominiali

1. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, contenente i propri dati ed il recapito, affinché possano essere contattati nei casi d'emergenza.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 25 Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

1. Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ed all'uscita ed alle operazioni funzionali all'esercizio (carico e scarico). Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 26 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti od esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 27 Segnalazioni per verniciature

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 28 Cautele per l'accensione di fuochi ed utilizzo di barbecue

1. E' vietato bruciare materiali od accendere fuochi in centro abitato ed in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali.
2. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate di canali e fiumi nonché materiali di varia natura.
3. Nei campi possono essere bruciate stoppie nel rispetto e nei limiti previsti dal Regolamento Forestale Regionale vigente e dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il superamento di tali parametri integra le violazioni di cui all'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 cit.,
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. L'uso di bracieri e griglie, normalmente consentito in area privata, fatte salve le normali misure di cautela e sicurezza, non è consentito su aree pubbliche fatte salve le aree appositamente attrezzate, ovvero in presenza di specifiche autorizzazioni e/o di deroghe previste dalla vigente normativa, fatto comunque salvo il rispetto delle norme sulla sicurezza.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi nonché quelle relative all'inottemperanza delle prescrizioni imposte negli atti autorizzatori, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 29 Insetti nocivi e molesti ed altri infestanti.

1. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove l'acqua venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
2. E' fatto obbligo di tenere sgombri i cortili e le aree verdi e aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e svuotare le piscine o fontane non in esercizio.
3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, secondo modalità che consentano il ristagno di acqua piovana.
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO V

CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

Art. 30 Quietè pubblica e riposo delle persone

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) fatto salvo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico e le specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente, qualsiasi diffusione sonora nelle aree pubbliche od adibite ad uso pubblico è vietata dalle ore 24,00 alle ore 08,00 dei giorni feriali e dalle ore 24,00 alle ore 09,00 dei giorni festivi;
 - b) recare disturbo con grida e schiamazzi, con l'utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora o con quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti ed alle attività in genere;
 - c) sempre che il fatto non costituisca illecito penale⁵ o non sia specificamente autorizzato, in occasione di fiere, manifestazioni od altre circostanze, è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari, fatta eccezione della notte di Capodanno, se non soggetto a specifica ordinanza di divieto, sempre che gli artifici pirotecnici siano acquistati, trasportati, detenuti ed esplosi nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano tale materia;
2. La diffusione sonora effettuata all'interno delle abitazioni ed in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dovrà essere regolata in modo da non emettere rumori o suoni che risultino molesti all'esterno.
 3. Negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e negli altri esercizi commerciali è vietata la diffusione musicale all'esterno dei locali fatte salve specifiche autorizzazioni.
 4. I proprietari ed i detentori dei cani sono responsabili del disturbo causato al vicinato dall'abbaiare continuativo dei loro animali dalle 24.00 alle 07.00.
 5. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 31 Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione sonora.

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare giochi rumorosi od attività ludiche in generale, cantare od urlare.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 32 Attività produttive ed edilizie rumorose⁶

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

⁵ Vedi al riguardo l'art. 703 c.p..

⁶ Le attività rumorose collegate con attività produttive ed edilizie sono disciplinate da L.447/95, L.R 15/2001 e dai Regolamenti comunali in materia di rumore e inquinamento acustico.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
3. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita sulle aree pubbliche. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.
5. Per gli autolavaggi self service, ubicati nei centri urbani o comunque, ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, è vietata l'attività dalle ore 23,00 alle ore 07,00. Durante tale fascia oraria l'impianto, se non presidiato, dovrà prevedere un sistema automatico di spegnimento che ne inibisca l'attivazione.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 33 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento aria installati all'esterno di edifici devono essere schermati od orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.
2. Le violazioni di cui al precedente comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 34 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque installi all'esterno del locale apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), è soggetto alla sanzione prevista all'art. 110 co.9⁷ dello stesso TULPS.
2. E' vietato installare all'esterno del locale apparecchi meccanici quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo dotati di apparecchi per la diffusione sonora e similari.
3. La violazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

⁷ L'installazione all'esterno del locale di apparecchi di cui all'art. 110 co.6 lett. a) e co.7 TULPS è soggetta alla sanzione prevista all'art. 110 co.9 lett. c) del TULPS, mentre l'installazione all'esterno del locale di apparecchi di cui all'art. 110 co.7 TULPS è soggetta alla sanzione prevista all'art. 110 co. 9 lett. f-ter dello stesso TULPS.

Art. 35 Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da avere un'emissione sonora continuativa non superiore a tre minuti ed, in ogni caso, non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 36 Uso di strumenti rumorosi contro la grandine e per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati e "cannoncini anti grandine" ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle altrui abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO VI

ANIMALI

Art. 37 Animali

1. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone ed alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 38 Custodia e tutela degli animali.

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari degli animali o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di

appositi mezzi per la raccolta degli escrementi; dovranno inoltre evitare che gli animali imbrattino porte e/o entrate degli esercizi commerciali, delle attività o simili;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. Con apposita Ordinanza del Sindaco, in esecuzione del presente regolamento, possono essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 39 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e portare con se la museruola, che dovrà essere applicata al cane nel caso di rischio alle persone, specialmente in relazione alla presenza di bambini.
2. I cani potranno essere lasciati senza guinzaglio nelle aree di sgambamento; i cani da caccia potranno essere lasciati senza guinzaglio nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e non dovranno comunque penetrare in proprietà private chiuse.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non nuocere in alcun modo ai passanti con recinzioni di idonea altezza e con reti o dispositivi atti a non consentire il contatto tra i passanti e l'animale.
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 40 Detenzione, ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato è vietata la detenzione, il ricovero e l'allevamento di animali in genere, nonché quelli da cortile; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita, se non reca disturbo al vicinato e comunque, i ricoveri o le recinzioni relative alle aree ove sono detenuti o ricoverati gli animali, devono essere ad una distanza minima di 30 metri dalle strade pubbliche e dalle altrui abitazioni.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO VII

VARIE

Art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagarne i relativi oneri, se previsti da specifici regolamenti o disposizioni in materia.
2. I generi alimentari non possono essere collocati ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo.⁸
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.
5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP/COSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 42 Insediamento di sexy shop

1. Tutti i sexy shop e gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico.
2. La violazione di cui al comma precedente è sanzionata ai sensi dell'art. 725 c.p.⁹

Art. 43 Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti e bevande hanno l'obbligo:
 - di mettere a disposizione dei clienti che sostino all' esterno dei locali almeno due contenitori per i rifiuti , da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
 - entro un'ora dalla chiusura, di asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali e del suolo pubblico loro concesso.
2. E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
3. L' amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrate di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza e alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete

⁸ (art. 5 co.2 O.M. 3 aprile 2002)

⁹ 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619

pubblica.

4. E' vietato accedere alle aree di pubblico spettacolo con bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio.
5. Nel corso di eventi e manifestazioni autorizzate, è vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio al di fuori delle aree strettamente pertinenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area in cui si svolge la manifestazione e nelle aree limitrofe per un raggio di 200 metri dal perimetro dell'area stessa.
6. I gestori delle attività, anche temporanee, di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree in cui si svolgono eventi e manifestazioni e nelle aree limitrofe per un raggio di 200 metri dal perimetro di tali aree, durante lo svolgimento di tali manifestazioni devono adottare tutte le misure necessarie ad impedire che i contenitori di vetro e le lattine vengano portati all'esterno dei locali e delle aree adibite alla somministrazione; I gestori hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un congruo numero di idonei contenitori per i rifiuti
7. Per quanto non previsto dal Codice penale, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 e all'obbligo della cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
8. Per quanto non previsto dal Codice penale, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 e all'obbligo della cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo

Art. 44 Norme comportamentali per la partecipazione a manifestazioni dinamiche

1. La partecipazione a manifestazioni dinamiche che si svolgono in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, quali fiere commerciali su aree pubbliche, fiere espositive, mercati contadini straordinari, mercatini organizzati in occasione di particolari festività ecc., è consentita ai soli operatori i cui impianti, sia elettrici che GPL, risultino conformi a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12/03/2014 e alla Direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018.
2. Gli operatori che intendono partecipare alle manifestazioni dinamiche devono trasmettere al competente servizio del Comune interessato nei modi e nei tempi previsti dalla medesima Amministrazione, la certificazione di conformità alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte, redatta a firma di tecnici abilitati. La certificazione per gli impianti GPL deve avere data non anteriore ad un anno dalla data della manifestazione. La certificazione per gli impianti elettrici può avere data superiore ad un anno dalla data della manifestazione se corredata da un atto sostitutivo di notorietà con il quale l'operatore interessato dichiara che non sono intervenute modifiche nell'impianto stesso. Le certificazioni devono poter essere esibite nel corso delle manifestazioni per i controlli effettuati dagli organi di vigilanza e dai responsabili della sicurezza¹⁰.
3. I veicoli e/o le attrezzature di vendita degli operatori commerciali su aree pubbliche con

¹⁰ Per quanto non espressamente esplicitato in materia di GPL si rimanda alle disposizioni del D.Lgs 22/02/2006, n. 128 e alla norma UNI CIG 7131.

impianti elettrici o GPL che non siano in grado di esibire le predette certificazioni, devono essere immediatamente rimossi dall'area della manifestazione e soggiacciono alla sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00. Qualora detta rimozione non sia tempestivamente effettuata dall'operatore commerciale, questa sarà eseguita coattivamente dalla forza pubblica con addebito delle spese all'operatore medesimo e senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 45 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere apposte limitazioni agli stessi e allo svolgimento delle attività, connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza stradale.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:
 - ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado e/o allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
 - a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente Regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.
5. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
 - la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 alle ore 07,00 del giorno seguente;
 - l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20,00 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 07,00.

6. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi rispetto a quanto fissato al precedente comma 6 lett. a) e b), anche nei confronti di singoli esercenti, qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Locale o da altri organi preposti al controllo, evidenzia situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al terzo comma.
7. Parimenti, è facoltà del Sindaco, quando la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori primari di cui al comma 3 del presente articolo, prevedere deroghe, anche con riferimento a singoli esercizi, ai limiti orari innanzi stabiliti ai commi 6 e 7, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di specifici accordi con il Comune, anche diversificati in relazione alle peculiarità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i diversi interessi coinvolti. L'accertamento di violazioni amministrative in materia di orari, oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.26 del presente regolamento, comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla deroga.
8. La recidiva nella violazione alle ordinanze sindacali di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, costituisce motivo per l'adozione dei provvedimenti ulteriormente limitativi di cui precedente comma 7.
9. Parimenti l'Amministrazione Comunale, ai medesimi scopi di cui al comma 3, può, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
10. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:
 - divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
 - divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00, continuativamente per tutto l'arco della giornata.
11. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:
 - all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le distese e/o nelle aree adiacenti a queste ultime ed ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
 - in caso di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee di somministrazione.
12. Per quanto non previsto dal Codice penale, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO VIII

VARIE

Art. 46 Mestieri girovagli/Artisti di strada

1. Ai fini del presente regolamento per “mestiere girovago” si intende l’attività manuale o artigianale svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale, al fine di trarne un qualunque profitto. Per “artista di strada” si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Lo spettacolo di strada è normato dall’articolo 4 della legge 337/1968 e dalla sezione VI “spettacolo di strada” dell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui al Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) salvo l’attività dei cosiddetti “Madonnari”, non è possibile sostare per periodi superiori a novanta minuti nello stesso luogo, con ciò intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell’intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
 - b) non è consentito svolgere tali attività davanti all’entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;
 - c) non può avvenire nella forma del commercio su aree pubbliche;
 - d) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato;
 - e) non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l’accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;
 - f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell’esibizione, il passaggio a “cappello”, che consente la raccolta di offerte;
 - g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l’utilizzo di animali.
3. Per quanto riguarda l’attività cosiddetta “dei madonnari”, le tecniche di disegno non debbono prevedere l’uso di materiali che possano danneggiare il selciato. E’ comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale, fatti salvi spazi all’uopo destinati da parte dell’Amministrazione Comunale.
4. E’, altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione.
5. Dette attività non possono essere svolte tra le ore 22,00 e le ore 09,00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia di pubbliche manifestazioni.
6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere; è fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina delle attività rumorose e delle disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

7. E' vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.
8. Per quanto non previsto dal Codice penale, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 47 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. Non è concessa l'occupazione del suolo pubblico anche ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri o albi comunali che effettuino mere raccolte di denaro a qualsiasi titolo effettuate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 48 Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 49 Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate o autorizzate; salva diversa disposizione dell'amministrazione comunale competente territorialmente, la sosta in tali aree non può comunque superare le 48 ore; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la

sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale e coloro a cui è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria, sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia, dei servizi tecnici del Comune e delle aziende municipalizzate ed a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale e/o Polizia Giudiziaria operante per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
4. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono poste a carico del trasgressore a cura dell'avente diritto.

Art. 50 Balneazione

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 51 Contrassegni del Comune e dell'Unione dei Comuni

1. E' vietato usare gli stemmi del comune e dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali o dell'Unione, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese di qualsiasi genere, associazioni e privati, compreso l'utilizzo su internet e su social network, che non siano in gestione diretta dalle predette Amministrazioni o previo accordo con le stesse.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 52 Sanzioni amministrative.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, l'Ufficio o Comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica del verbale di accertamento al trasgressore medesimo, provvede con i suoi Agenti od Organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
5. Le Guardie Ecologiche Volontarie e le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente sono competenti ad accertare le violazioni in materie ambientali previste dal presente regolamento

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Abrogazioni di norme.

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Camposanto, approvato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 26 ottobre 2006 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Concordia sulla Secchia, approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 26 novembre 1949 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Medolla, approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 15 gennaio 1991 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Mirandola, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2513 del 27 maggio 1927 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di San Felice sul Panaro, approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 25 ottobre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del comune di San Possidonio, approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 27 febbraio 2008 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di San Prospero, approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 17 maggio 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 54 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

Art. 55 Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere automaticamente recepite.